



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

Via Bardelloni n.69 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR)

3 - Pianificazione, Uso e Assetto del Territorio – Lavori Pubblici



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ADIBITO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN LOCALITÀ "PIAN DI GIUNTA" E DISCIPLINA DEL LORO UTILIZZO NELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

ARTICOLO 1 – Oggetto della Concessione Immobiliare

1. Il Comune di Monterotondo Marittimo affida in concessione d'uso a terzi (di seguito denominati "Concessionario") il compendio immobiliare di proprietà comunale, appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, sito in Località Pian di Giunta.

2. Il compendio oggetto di concessione d'uso è costituito dalle seguenti consistenze strutturali e pertinenze:

Immobile adibito a Campo da Calcio e relative gradinate/pertinenze;

Campo da Calcetto;

Campo da Padel;

Campo da Tennis;

Manufatto destinato a Tribuna coperta e zone esterne circostanti;

Fabbricato Spogliatoi e Fabbricato Pluriuso (comprensivo di servizi igienici per il pubblico e magazzino sussidiario).

3. L'utilizzo e la conduzione del suddetto compendio immobiliare dovranno svolgersi tassativamente secondo i criteri, le modalità e le condizioni vincolanti indicate nel presente Capitolato e nella successiva Convenzione patrimoniale.

ARTICOLO 2 – Durata della Concessione

1. La concessione in uso dell'immobile ha una durata ordinaria stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo atto di convenzione.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

2. Tale durata potrà essere estesa dall'Amministrazione fino ad un massimo di anni 6 (sei) complessivi, esclusivamente qualora l'assegnatario dimostri, nel corso della gestione e sulla base del progetto presentato in sede di offerta, una comprovata capacità di garantire un'efficace gestione ordinaria dell'impianto, nonché di realizzare e promuovere attività sportive, sociali, culturali e didattiche di elevata qualità, caratterizzate da continuità, partecipazione, inclusione e ricadute positive per la comunità locale. La valutazione dell'eventuale proroga sarà effettuata dall'Amministrazione sulla base dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti.

ARTICOLO 3 – Modalità d'Uso del Compendio Immobiliare

- Il Concessionario ha il diritto e l'obbligo di utilizzare l'immobile e le relative strutture sportive esclusivamente per lo svolgimento di attività motorie, discipline sportive, allenamenti, campionati e manifestazioni ricreativo-sociali di pubblico interesse. È tassativamente escluso qualsiasi uso estraneo o prettamente commerciale non autorizzato, pena l'immediata decadenza del titolo e la risoluzione di diritto della convenzione .
- Il Concessionario ha il diritto e l'obbligo di utilizzare l'immobile e le relative strutture sportive esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie dell'associazione o società sportiva dilettantistica, quali attività motorie e sportive, allenamenti, corsi, campionati, manifestazioni sportive, iniziative ricreative, educative e sociali di interesse pubblico, nel rispetto delle finalità previste dal proprio statuto e della normativa vigente in materia di sport dilettantistico.
- È fatto divieto di destinare l'impianto o parte di esso ad attività estranee alle finalità istituzionali del concessionario ovvero ad attività aventi carattere prevalentemente commerciale, salvo specifica preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
- L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata esclusivamente quale attività accessoria e strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali, nei confronti dei propri associati, tesserati o partecipanti alle attività organizzate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021, dal D.P.R. 917/1986 (TUIR), nonché dalla normativa fiscale, igienico-sanitaria e amministrativa vigente.
- Qualsiasi utilizzo dell'impianto in violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta, previa contestazione formale, la decadenza della concessione e la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale.
- Il Concessionario è tenuto, pena la decadenza della concessione nei casi di grave e reiterata inadempienza, a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi, in via prioritaria, alle associazioni e società sportive aventi sede nel territorio del Comune di Monterotondo Marittimo iscritte ai campionati ufficiali delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
- Il Concessionario dovrà inoltre assicurare, compatibilmente con il calendario delle attività sportive organizzate, adeguate fasce orarie di disponibilità degli impianti a favore di soggetti privati, garantendo criteri di accesso trasparenti, non discriminatori e coerenti con la funzione pubblica della struttura.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

- Per tutti gli utilizzi dovranno essere applicate le tariffe approvate o concordate con l'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo Articolo 10, assicurando un equilibrato temperamento tra le esigenze delle società sportive organizzate e il diritto della collettività a fruire degli impianti comunali.
- Il Comune conserva la facoltà di riservarsi l'uso temporaneo e gratuito degli immobili comunali per particolari manifestazioni culturali, istituzionali o sportive organizzate o patrocinate direttamente dall'Ente, per un massimo di 5 iniziative e per un tetto complessivo di 8 giorni all'anno. In tali occasioni, il Concessionario dovrà garantire l'apertura, la pulizia e la sorveglianza dei locali senza poter avanzare pretese economiche o rimborsi.
- Il Concessionario dovrà garantire l'accesso gratuito agli immobili e ai manti di gioco, compatibilmente con i calendari, agli istituti scolastici pubblici presenti sul territorio del Comune di Monterotondo Marittimo che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattiche o motorie curricolari.

ARTICOLO 4 – Orari di Apertura ed Esposizione al Pubblico

1. I calendari d'uso e gli orari di apertura del compendio immobiliare sono stabiliti dal Concessionario sulla base delle esigenze delle associazioni utilizzatrici, previo parere e approvazione espressa del Comune di Monterotondo Marittimo.
2. Il Concessionario è obbligato a esporre in modo chiaro, leggibile e in un luogo visibile al pubblico all'ingresso della struttura l'orario ufficiale di apertura, i quadri orari di utilizzo dei vari campi e le relative tariffe autorizzate.

ARTICOLO 5 – Oneri di Custodia, Manutenzione e Sicurezza

1. Il Concessionario è costituito custode del compendio immobiliare comunale. È a suo totale carico l'obbligo di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e il presidio dei beni al fine di tutelare il patrimonio da danneggiamenti, occupazioni abusive o atti vandalici.
2. Le attività di conduzione degli immobili dovranno essere svolte esclusivamente da personale qualificato, che dovrà rapportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza e dei terzi utilizzatori. Tutto il personale risponderà alla diretta e unica dipendenza del Concessionario; l'Amministrazione Comunale è totalmente estranea a tali rapporti e non assume alcuna responsabilità per i comportamenti del suddetto personale.
3. Spetta al Concessionario ogni adempimento previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei locali di pubblico spettacolo (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), tra cui, a titolo esemplificativo:

Il controllo costante del perfetto funzionamento delle uscite di sicurezza e delle vie di esodo;

L'esecuzione dei controlli periodici di legge e della manutenzione degli estintori e dei presidi antincendio presenti negli immobili;

Vigilare affinché il numero di persone ammesse contemporaneamente all'interno dei locali o delle tribune non sia mai superiore alla capienza massima stabilita dalle commissioni di vigilanza e dalle norme vigenti;

Garantire la costante presenza, durante l'uso degli impianti, di personale formato e abilitato al primo soccorso e all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), che deve essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

4. Qualora il Concessionario impieghi personale volontario per la custodia o la gestione degli immobili, è fatto obbligo di contrarre le coperture assicurative previste dalle normative vigenti sul Terzo Settore. I relativi oneri rimangono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6 – Responsabilità per Danni e Assicurazioni

1. Il Concessionario risponde direttamente e in via esclusiva di qualsiasi danno, deterioramento o deperimento causato agli immobili comunali, ai locali, agli impianti o ai beni mobili ivi custoditi, conseguente a incuria, negligenza o modalità d'uso non conformi. Qualsiasi danno o anomalia strutturale riscontrata dovrà essere denunciata immediatamente all'Ufficio Sport dell'Ente.

2. Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Monterotondo Marittimo da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni che gli atleti, gli istruttori, il personale dipendente o i terzi frequentatori possano patire durante lo svolgimento delle attività praticate all'interno del compendio demaniale.

3. Resta in capo al Concessionario l'obbligo di contrarre e presentare al Comune, prima della stipula della convenzione e a pena di decadenza, idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), a copertura di danni a persone, cose e strutture, con un massimale non inferiore a € 250.000,00.

Il Concessionario dovrà altresì verificare che gli atleti e le società utilizzatrici siano coperti da idonee polizze infortuni.

ARTICOLO 7 – Manutenzione Straordinaria e Interventi Strutturali

1. La manutenzione straordinaria strutturale degli immobili comunali è, per legge, a carico del Comune di Monterotondo Marittimo. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione comunale qualsiasi intervento straordinario o strutturale che risultasse necessario o urgente per eliminare imminenti situazioni di pericolo a persone o cose.

2. È riconosciuta al Concessionario la facoltà di proporre ed eseguire direttamente a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento tecnologico, efficientamento o ampliamento strutturale degli immobili e dei campi sportivi concessi, volti al miglioramento della funzionalità del patrimonio comunali, alle seguenti precise condizioni:

a) Che tali opere non assumano un rilievo economico superiore al 50% del valore patrimoniale/gestionale stimato del compendio immobiliare;

b) Che il relativo progetto tecnico sia preventivamente esaminato e munito di parere favorevole dall'Ufficio Tecnico comunale (Settore 3 – Lavori Pubblici) e formalmente approvato dalla Giunta Comunale prima dell'inizio dei lavori;

c) Che i lavori siano eseguiti in totale conformità con le normative edilizie, urbanistiche e sui contratti pubblici vigenti, sotto l'alta sorveglianza dei tecnici comunali, ai cui ordini e prescrizioni il Concessionario dovrà uniformarsi;

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

d) Che tutte le opere realizzate, i miglioramenti e le addizioni siano eseguiti a totale rischio e spese del Concessionario, con espresso obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità esecutiva o verso i fornitori;

e) Che al termine dei lavori e a seguito del positivo collaudo, le opere, gli ampliamenti e le migliorie strutturali installate passino immediatamente e di diritto in piena proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi, compensi o rimborsi di sorta al termine del rapporto.

ARTICOLO 8 – Manutenzione Ordinaria del Compendio

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere gli immobili, i locali spogliatoio e i manti sportivi in perfetto stato di efficienza, decoro, igiene e funzionalità.

2. Rientrano nella manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, a titolo meramente esemplificativo:

-La riparazione e la sostituzione di vetrate, infissi e serramenti danneggiati;

-La riparazione, lo spurgo e la sostituzione della rubinetteria, delle docce, dei sanitari, delle maniglie e delle minuterie idrauliche o elettriche;

-I piccoli interventi di ripristino edile e la tinteggiatura periodica dei locali spogliatoio e dei muri interni/esterni (obbligatoria in caso di deterioramenti o scritte vandaliche);

-dei condotti, la tenuta obbligatoria del libretto di centrale tramite ditte abilitate e autorizzate e la sostituzione dei pezzi di facile consumo;

3. All'atto della consegna del compendio immobiliare e alla successiva riconsegna al termine della durata contrattuale, verrà redatto in contraddittorio un dettagliato verbale dello stato di fatto dei luoghi, alla presenza dei tecnici del Settore 3 del Comune e dei rappresentanti del Concessionario.

ARTICOLO 9 – Spese di Conduzione e Utenze

1. Sono a carico del Concessionario tutti i costi e le spese relativi ai consumi delle utenze energetiche e di funzionamento attive presso il compendio immobiliare (energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento), nonché i tributi locali dovuti per legge (es. TARI).

2. Qualora le utenze rimangano temporaneamente intestate al Comune di Monterotondo Marittimo, l'Ente provvederà, alla fine di ogni semestre, a rendicontare e documentare le spese effettivamente sostenute per i consumi. Il Comune richiederà il dovuto rimborso al Concessionario operando una compensazione contabile diretta sulle tranche del contributo annuale di funzionamento da erogare ai sensi del successivo Articolo 16.

ARTICOLO 10 – Tariffe d'Uso dei Beni Comunali

1. Le tariffe orarie o stagionali dovute dai terzi e dalle associazioni locali per l'utilizzo dei singoli campi da gioco e dei locali del compendio sono stabilite in via esclusiva dall'Amministrazione Comunale, in conformità ai regolamenti vigenti per l'uso dei beni pubblici.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

2. Il Concessionario è autorizzato a riscuotere e introitare direttamente nel proprio bilancio i corrispettivi derivanti dalle tariffe d'uso pagate dai terzi utilizzatori. Tali somme dovranno essere analiticamente registrate e dovranno figurare nel rendiconto annuale di gestione da presentare al Comune.

3. Il Comune di Monterotondo Marittimo si riserva la facoltà di disporre la totale gratuità d'uso degli immobili per specifiche categorie di utenti (es. progetti sociali particolari o fasce protette); in tal caso, l'Ente compenserà il Concessionario trasferendo un contributo integrativo pari alla tariffa ordinaria prevista, fatto salvo quanto già previsto per le scuole e gli eventi comunali all'Articolo 3.

ARTICOLO 11 – Diritti di Ispezione e Controllo del Comune

1. Il Comune di Monterotondo Marittimo, in qualità di proprietario del patrimonio, si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche, ispezioni e controlli tecnici all'interno degli immobili concessi, al fine di accertare lo stato di manutenzione delle strutture e l'esatto adempimento degli obblighi convenzionali.

2. Il personale tecnico o gli incaricati del Comune dovranno avere libero e immediato accesso a tutti i locali del compendio immobiliare in qualsiasi momento – inclusi i giorni festivi e durante lo svolgimento di gare o partite ufficiali – previa esibizione di idonea tessera di servizio o provvedimento di incarico rilasciato dall'Ente.

ARTICOLO 12 – Vincolo di Uso Diretto e Divieto di Cessione

1. È fatto divieto assoluto al Concessionario di cedere a terzi la convenzione d'uso, o di sub-concedere o sub-appaltare in via permanente l'uso degli immobili, dei locali o dei campi di gioco affidati, pena l'immediata revoca del titolo e l'incameramento delle cauzioni.

2. Resta impregiudicato il solo diritto del Concessionario di regolare l'uso temporaneo e orario delle strutture a favore delle altre associazioni sportive del territorio, nel rigoroso rispetto del calendario autorizzato e delle tariffe comunali.

ARTICOLO 13 – Diritti di Pubblicità negli Immobili

1. Il Comune di Monterotondo Marittimo assegna al Concessionario il diritto esclusivo di gestione e installazione della pubblicità commerciale (cartellonistica, striscioni) all'interno degli spazi del compendio immobiliare e dello stadio comunale.

2. I proventi derivanti dai contratti pubblicitari saranno introitati dal Concessionario a parziale copertura delle spese di manutenzione ordinaria e dovranno essere esposti nel rendiconto annuale. L'installazione dei manufatti pubblicitari dovrà comunque rispettare il decoro degli immobili e le normative tributarie comunali in materia di esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 14 – Corrispettivi della Concessione patrimoniale

1. Quale corrispettivo per l'utilizzo esclusivo del compendio immobiliare di natura pubblica, il Concessionario è obbligato a versare al Comune di Monterotondo Marittimo un canone annuale fisso pari a € 1.000,00.

2. Tale canone patrimoniale sarà fatturato dall'Ufficio Patrimonio del Comune entro il mese di giugno di ogni anno solare, gravato dall'aliquota I.V.A. ordinaria vigente.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

ARTICOLO 15 – Obblighi di Programmazione e Rendicontazione

1. Il Concessionario ha l'obbligo tassativo di trasmettere all'Ufficio Sport del Comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, un analitico rendiconto di gestione economico-finanziario relativo all'anno precedente, attestante nel dettaglio tutte le spese di manutenzione ordinaria sostenute, i costi delle utenze e le entrate derivanti dalle tariffe d'uso introitate da terzi o dai contratti pubblicitari.

2. Entro lo stesso termine del 31 gennaio, il Concessionario deve trasmettere il programma programmatico delle attività sportive, sociali e ricreative da svolgersi negli immobili nell'anno in corso, unitamente al relativo piano economico-finanziario previsionale.

ARTICOLO 16 – Contributo Comunale di Funzionamento

1. A sostegno della funzione sociale, educativa, culturale e sportiva svolta dall'impianto e a parziale compensazione degli oneri di gestione, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e presidio del patrimonio immobiliare comunale assunti dal Concessionario, l'Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo annuale di funzionamento. L'importo del contributo annuale è determinato all'esito della procedura ad evidenza pubblica sulla base dell'offerta economica presentata dal Concessionario e costituisce il contributo ordinario riconosciuto per l'esecuzione delle attività e dei servizi previsti dal progetto gestionale posto a base della concessione.

2. Qualora, nel corso della durata della concessione, l'Amministrazione Comunale richieda o concordi con il Concessionario lo svolgimento di ulteriori attività, servizi, iniziative o progetti non previsti nell'offerta e nel piano gestionale originario, ovvero si verifichino incrementi significativi e documentati dei costi di gestione dell'impianto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle utenze, all'energia, ai servizi essenziali, per garantire il corretto funzionamento della struttura, la Giunta Comunale potrà disporre, con proprio atto motivato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un adeguamento incremento del contributo annuale,

3. Per gli anni successivi al primo, l'erogazione del contributo sarà subordinata alla positiva verifica del consuntivo delle spese e delle attività dell'anno precedente, presentati ai sensi dell'Articolo 15. Un eventuale aumento del contributo oltre il limite d'offerta potrà essere valutato dal Comune solo in via eccezionale, a seguito di documentati e straordinari rincari delle tariffe delle utenze o a seguito di interventi strutturali approvati ed eseguiti ex Articolo 7.

4. Il contributo annuale sarà erogato dal Comune in due soluzioni semestrali condizionate, di cui la seconda tranche sarà liquidata esclusivamente a seguito della presentazione e approvazione del rendiconto di gestione.

ARTICOLO 17 – Sospensione Temporanea delle Attività

1. Il Comune di Monterotondo Marittimo ha il diritto insindacabile di disporre la sospensione temporanea delle attività sportive e dell'uso degli immobili nei seguenti casi eccezionali:

a) Esecuzione di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria o riparazioni strutturali a tutela della pubblica incolumità;

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

b) Condizioni climatiche e meteorologiche eccezionalmente avverse che pregiudichino la sicurezza dei luoghi o l'integrità dei manti erbosi;

c) Cause di forza maggiore, ordine pubblico o emergenze sanitarie/di protezione civile.

2. Il Comune provvederà, ove i tempi tecnici lo consentano, a trasmettere tempestiva comunicazione scritta dell'interruzione al Concessionario. Per la durata di tali sospensioni coatte, il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o rimborso economico dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 18 – Clausola di Decadenza e Revoca

1. Il Comune di Monterotondo Marittimo ha il diritto di dichiarare la decadenza immediata della concessione e la risoluzione della convenzione d'uso nei seguenti casi:

a) Scioglimento, fallimento, liquidazione o cessazione definitiva dell'attività del Concessionario;

b) Gravi, reiterate e documentate violazioni delle clausole del presente Capitolato, delle norme di sicurezza o degli obblighi di manutenzione ordinaria ed efficienza dei beni immobili concessi;

c) Mancato pagamento del canone annuale d'uso (€ 1.000,00) persistente oltre i termini fissati da formale diffida ad adempiere;

d) Sopravvenute ed eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a preminenti fini pubblici o modifiche urbanistiche del compendio. In questo solo caso (lettera d), il Comune corrisponderà un equo indennizzo parametrato al valore degli investimenti strutturali eventualmente eseguiti e non ancora ammortizzati ai sensi dell'Articolo 7.

2. Nei casi di decadenza per colpa del Concessionario (lettere a, b, c), l'immobile dovrà essere rilasciato immediatamente libero da persone e cose in buono stato di conservazione, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa economica o risarcitoria nei confronti dell'Ente.

ARTICOLO 19 – Inadempimenti e Penalità

1. In caso di accertate negligenze nella custodia, nella pulizia dei locali o nella manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei terreni di gioco comunali, l'Amministrazione Comunale diffiderà il Concessionario a mezzo PEC o raccomandata, assegnando un congruo termine – comunque non inferiore a 30 giorni – per l'esecuzione delle opere di ripristino o manutenzione necessarie.

2. Decorso inutilmente tale termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Comune si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori necessari addebitandone le spese al Concessionario, richiedere il risarcimento dei maggiori danni patrimoniali subiti e dichiarare risolta di diritto la convenzione d'uso per grave inadempimento.

ARTICOLO 20 – Protezione dei Dati Personali (Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia, tutti i dati personali e sensibili raccolti nell'ambito del presente procedimento e della successiva gestione d'uso degli immobili saranno trattati dal Comune di Monterotondo Marittimo esclusivamente per le finalità istituzionali legate alla presente concessione.

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'attivazione e la stipula degli atti amministrativi. I soggetti partecipanti godono di tutti i diritti di accesso, rettifica e aggiornamento previsti dal Regolamento UE, da esercitarsi presso la sede del Titolare del trattamento, individuato nel Comune di Monterotondo Marittimo.

ARTICOLO 21 – Spese di Registrazione e Disposizioni Finali

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti dalla stipula, registrazione e adempimenti fiscali della Convenzione d'uso patrimoniale del compendio immobiliare di Località Pian di Giunta sono a totale ed esclusivo carico del soggetto Concessionario aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sull'Ente.

Luogo e data, Monterotondo Marittimo

Il Responsabile del Settore 3 – Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento è Assuntina Maria Messina

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390 – e-mail: a.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it – P.E.C.: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento telefonico)